

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 380-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 gennaio 1969

(V. Stampato n. 380)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1969

(V. Stampato n. 914)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro dell' Interno

(RESTIVO)

col Ministro delle Finanze

(REALE)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO Emilio)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PRETI)

col Ministro della Difesa

(GUI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(VALSECCHI)

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(MARIOTTI)

e col Ministro dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(TANASSI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 febbraio 1969*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti
in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni delle Province interessate, alle quali è assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.

« I comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente comma che non siano già compresi nei decreti suddetti possono richiedere di esservi inclusi, con domanda da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda è corredata dal parere dell'amministrazione provinciale e ad essa è allegata una relazione del genio civile ».

All'articolo 2:

al primo comma, nell'elenco dei comuni della Provincia di Vercelli è aggiunto in fine il Comune di « Massazza »;

al secondo comma, dopo la parola: « seguenti » è aggiunta l'altra: « ulteriori ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti; ove non esistano piani urbanistici, il piano è valido per dieci anni dalla data di approvazione.

« Esso è adottato dal comune con procedura d'urgenza e la deliberazione è assoggettata al solo controllo di legittimità dell'organo tutorio. La deliberazione si ritiene approvata ove quest'ultimo non si pronunci in via definitiva entro 30 giorni dalla ricezione.

« Il piano è approvato dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa deliberazione comunale. Con il decreto di approvazione il Provveditore, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo e sentito il Comune, può apportare al piano le modifiche che non siano tali da incidere sui criteri di impostazione del piano medesimo e che siano riconosciute indispensabili per assicurare una più organica e razionale ricostruzione.

« Le deliberazioni comunali e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e in quella del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di 15 giorni, al termine dei quali il piano è esecutivo. Dell'affissione è data notizia anche mediante pubblicazione, a spese del comune, nel foglio degli annunci legali della provincia e in uno o più quotidiani fra quelli localmente più diffusi.

« Il provvedimento di approvazione del piano è definitivo.

« Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale.

« L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità per tutte le opere in esso previste ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

All'articolo 4, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« In caso di inosservanza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 2, e qualora, anche prima della scadenza di tale termine, il comune dichiara di non poter compilare il piano, questo è compilato dal provveditore alle opere pubbliche e trasmesso al comune, il quale lo adotta e ne dà notizia con avviso affisso presso la sede del comune stesso per la durata di 15 giorni, decorsi i quali il piano è esecutivo. Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale. Dell'affissione è data notizia nei modi previsti dall'articolo 3, quarto comma.

« La deliberazione comunale di adozione del piano costituisce atto definitivo ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Gli impianti e le attrezzature delle imprese individuali e sociali, delle società cooperative e dei consorzi, indipendentemente dalla loro dimensione, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, nonché gli studi dei professionisti, danneggiati o distrutti, che non possano essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario trasferire in altra sede potranno godere delle provvidenze concesse dal presente decreto, ove il nuovo insediamento sia previsto sulle aree indicate nel piano di ricostruzione.

« Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni, sia ritenuta necessaria la ricostruzione al di fuori del territorio del comune, le provvidenze sono este-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

se agli stabilimenti che saranno trasferiti nel territorio di comuni facenti parte della medesima valle o nel territorio di comuni confinanti con comuni della valle stessa; questi ultimi sono determinati con decreti emanati dai Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni ».

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis. — Quando la ricostruzione di un immobile debba avvenire in sede diversa, secondo quanto previsto nel precedente articolo, l'area occupata dal complesso immobiliare da trasferire viene attribuita gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune con decreto del prefetto, previa demolizione a cura e spese dello Stato dell'edificio preesistente.

« Le aree destinate all'insediamento dei fabbricati da trasferire sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente agli aventi diritto, tenendo conto delle nuove esigenze di superficie eventualmente derivanti dalle disposizioni vigenti. I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal provveditore regionale alle opere pubbliche e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro tre anni dalla data della effettiva messa a disposizione dell'area: qualora, entro detto termine, la costruzione non sia realizzata, sono ripetute a carico dell'assegnatario le spese sostenute dallo Stato per l'acquisto della nuova area e per la quota-parte delle spese di urbanizzazione, con detrazione del valore delle aree già occupate dal complesso immobiliare da trasferire. In aggiunta agli importi da ripetere sono corrisposti gli interessi legali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

« Il credito dello Stato per il rimborso di cui al comma precedente è assistito da diritto di prelazione graduato immediatamente dopo i crediti di cui all'articolo 2770 del Codice civile. Alla riscossione si procede secondo le norme relative alla riscossione delle imposte dirette.

« Le aree che nei piani di ricostruzione sono destinate ai servizi pubblici o alle opere di urbanizzazione primaria, ove non siano già di proprietà dei comuni, sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente ai comuni. Tutti gli atti a titolo oneroso o gratuito posti in essere per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo sono registrati e trascritti a tassa fissa. Per le assegnazioni a titolo gratuito non si applica l'imposta sulle donazioni.

« I diritti reali di godimento e le iscrizioni gravanti sulle aree acquisite dal patrimonio comunale, ai sensi del primo comma, sono trasferiti sulle aree assegnate per la ricostruzione di cui al secondo comma. La relativa annotazione si effettua, a domanda di qualunque interessato, in base a presentazione di certificato del provveditore alle opere pubbliche, attestante che il nuovo terreno è stato assegnato per la ricostruzione in sostituzione di quello già occupato dal complesso immobiliare da trasferire.

« Agli acquisti effettuati dallo Stato o dai comuni in base alle disposizioni del presente decreto non si applicano le norme dell'articolo 17 del Codice civile.

« Le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'attuazione dei trasferimenti di cui al primo comma sono eseguite a cura e spese dello Stato ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione occorre il nulla osta dell'ufficio del genio civile competente, il quale può negarlo, in base all'esame dei relativi progetti, entro 60 giorni dalla loro presentazione, per ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeo-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

logica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche che impediscano l'attuazione dei lavori previsti nei progetti predetti ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Le licenze edilizie già rilasciate per le costruzioni su aree comprese anche parzialmente nel piano di ricostruzione decadono di diritto.

« Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando sia possibile la ricostruzione sulla medesima area o in area in cui il piano di ricostruzione già adottato e in corso di approvazione lo consenta, previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile, ai sensi dell'articolo 6 ».

All'articolo 8, le parole: « non sia superiore a quella », sono sostituite dalle altre: « non superi di oltre il 25 per cento quella ».

All'articolo 9, le parole: « a seguito delle alluvioni e che siano compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 », sono sostituite dalle altre: « a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 e che siano indicati nei decreti di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 11, le parole: « delle alluvioni dell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, »;

allo stesso articolo, sono aggiunti i tre commi seguenti:

« Il termine indicato nel primo comma dell'articolo 11 del predetto decreto-legge è sostituito da quello di 180 giorni.

« Gli enti interessati dovranno far pervenire le domande di intervento dello Stato,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

con la segnalazione dei danni subiti, ai competenti uffici del genio civile entro il 30 giugno 1969.

« Il ripristino delle opere che sia a cura e spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta o con struttura o dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche od urbanistiche, o alle esigenze della tecnica moderna o della programmazione economica ».

All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni del predetto articolo, i contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale ».

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le domande per la concessione dei contributi previsti nell'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo, ai competenti uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quando si tratti di fabbricati siti negli abitati da trasferire in altra sede a cura e spese dello Stato, il termine decorre dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto di trasferimento.

« Ove lo sgombero dei fabbricati venisse disposto successivamente dall'autorità competente, il termine per la presentazione delle domande di cui al comma precedente, decorre dalla data dell'ordinanza di sgombero ».

Dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le domande presentate entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'artico-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lo 8 del decreto legge 11 novembre 1966, numero 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono prese in considerazione in via di sanatoria ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I provveditorati regionali alle opere pubbliche — previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile — possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000 ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Per le espropriazioni da effettuare per la esecuzione del presente decreto si applicano le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Per la determinazione dell'indennizzo è assunto come valore venale il valore di mercato alla data dell'evento calamitoso ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni per l'affidamento, a liberi professionisti e ad enti, di incarichi di studio e di progettazione di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per le opere da effettuarsi in applicazione del presente decreto, sono stipulate, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, dai competenti organi decentrati dell'Amministrazione stessa.

« Le spese relative gravano sugli stanziamenti per l'esecuzione delle opere ».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 5-bis, 11 e 12, è autorizzata la spesa di lire 54.000 milioni, da

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

isciversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 49.000 milioni per l'anno finanziario 1969.

« A valere sulla somma di lire 49.000 milioni relativa all'anno finanziario 1969, sarà provveduto, fino alla concorrenza di lire 500 milioni, al ripristino ed alla riattivazione dei canali demaniali Cavour ed Elena, nonchè dei relativi influenti e defluenti. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero delle finanze ».

All'articolo 17:

al primo comma le parole: « 13.200 milioni » sono sostituite dalle altre: « 15.200 milioni »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La maggiore somma di lire 10.000 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969 ».

All'articolo 19, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime di Genova, Ravenna, Trapani e Ancona: ».

All'articolo 20, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nei compartimenti per la viabilità di Genova,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Torino, Milano, Bolzano, Napoli e Bari, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 12.000 milioni per l'anno finanziario 1969 ».

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

« Art. 20-bis. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare ed installare presso i suoi organi periferici apparecchiature destinate alla segnalazione, anche a distanza, dei dati di rilevamento idrometeorologici. Alla relativa spesa, e fino alla concorrenza di lire 200 milioni, si farà fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 16 del presente decreto ».

All'articolo 21:

al primo comma, primo periodo, le parole « Per il ripristino dei » sono sostituite dalle altre: « In relazione ai » e le parole: « nell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « nell'ultimo quadrimestre del 1968 »;

al numero 1), le parole « 5 miliardi » sono sostituite dalle altre « 5.500 milioni »;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) lire 9.500 milioni per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonché delle opere ed impianti di carattere collettivo, ai termini dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Di detta somma non meno di lire 1.500 milioni saranno destinate al ripristino delle opere di bonifica montana. Possono essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Per il ripristino o la sistemazione delle strade poderali e interpoderali, piano viabile, opere d'arte, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 21

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

luglio 1960, n. 739, gli interessati sono autorizzati dall'Ispettorato provinciale per la agricoltura competente per territorio a provvedere direttamente con contributi fino ad un massimo di lire 600 mila per le strade interpoderali e di lire 300 mila per quelle poderali. A tale scopo il presidente del Consorzio, ove questo sia legalmente costituito o un delegato degli utenti della strada interessata dovrà produrre apposita domanda in carta libera all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura con firma autenticata dal sindaco o da un pubblico ufficiale ».

Dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Le sovvenzioni previste al comma precedente sono concesse nella misura massima di 450.000 lire per ettaro di terreno investito a colture viticole, frutticole, orticole, quando, oltre alle perdite delle anticipazioni colturali, siano necessari lavori di risistemazione superficiale del terreno.

« Ai conduttori delle aziende agricole i cui terreni per effetto delle calamità verificatesi nell'autunno 1968 non abbiano potuto essere seminati nell'annata agraria 1968-69 con la conseguente perdita totale del reddito, oltre alla sovvenzione per la perdita delle anticipazioni colturali è concesso un indennizzo di 120.000 lire per ettaro ».

Al secondo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) lire 2.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento dei prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

« *b*) lire 1.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 »;

al terzo comma, le parole: « di cui ai punti 1), 2) e 3) e alla lettera *a*) » sono sostituite dalle altre: « di cui ai punti 1) e 3) del primo comma ed alla lettera *a*) del secondo comma ».

All'articolo 22:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui all'articolo 5 che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti nell'articolo 1 sono ammessi a beneficiare, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, delle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis e 47-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri di spesa graveranno sui « Fondi » previsti dagli articoli citati dal suddetto decreto »;

il terzo comma è soppresso.

All'articolo 23, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« "La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire 5 milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza" ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico:

« "La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza" ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento degli interessi quale è previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attività ed a partire dal momento di cessazione di tale attività oppure qualora senza il consenso dell'Istituto finanziatore modificano la propria composizione o struttura giuridica, in modo tale da diminuire la portata delle garanzie a favore degli istituti finanziatori. Decadono inoltre dal beneficio della restituzione rateale. Tuttavia gli istituti finanziatori, d'intesa con il Mediocredito centrale, potranno loro accordare di provvedere al rimborso secondo piani di pagamenti dilazionati, ferma restando la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 ».

All'articolo 25:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle imprese tessili, industriali e artigianali, ubicate nei territori dei comuni che appartengono alle provincie di Novara e Vercelli e Cuneo, indicati nei decreti di cui al precedente articolo 1, i cui impianti siano stati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, nonché a quelle risultanti da concentrazione o fusione delle stesse, i finanziamenti sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 3 anni »;

il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle im-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

prese artigiane, sono autorizzati ad effettuare, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, i finanziamenti di cui al presente articolo e ad erogare ai mutuatari, nelle more del completamento della documentazione di rito, fino al 20 per cento del prestito deliberato. La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale e dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi del presente articolo, può estendersi fino a 15 anni.

« Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nei territori di cui al primo comma e alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del presente decreto.

« Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971.

« I finanziamenti di cui al primo comma possono essere maggiorati di un importo non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi qualora l'istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione finanziaria dell'azienda ».

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 5 del presente decreto la garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire 5 milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza ».

All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

« Ove lo sgombero di stabilimenti non danneggiati o danneggiati solo parzialmente per

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico:

« Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 5 del presente decreto la garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza ».

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ragioni idrauliche o idrogeologiche venga disposto successivamente al 31 dicembre 1969 dall'autorità competente, il termine per la presentazione delle domande di finanziamento di cui al comma che precede è fissato in giorni 180 dalla data della ordinanza di sgombero ».

All'articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonché alle piccole industrie con un massimo di 20 dipendenti, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000 »;

al terzo comma, le parole: « non dovesse risultare iscritta », sono sostituite dalle altre: « non sia iscritta »; la parola: « provvedere » è sostituita dalla parola: « procedere ».

All'articolo 34, primo comma, le parole: « dalle alluvioni dell'autunno 1968, » sono sostituite dalle altre: « dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 35, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni autorizzata con l'articolo 23 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 4.000 milioni per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura e per far fronte alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di linea interrotti, nonchè per gli indennizzi dovuti ».

All'articolo 37, le parole « dal settembre al novembre 1968, » sono sostituite dalle altre « nel periodo di cui all'articolo 1, ».

All'articolo 38:

i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Ai Comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, ed alle Amministrazioni provinciali nel cui territorio sono compresi, è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'ultimo trimestre del 1968 e all'intero anno 1969, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dalle calamità indicate nel predetto decreto-legge, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni.

« La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1968, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1967, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

« Analogo contributo, in relazione alle minori entrate derivanti dalle cause indicate al primo comma, per l'ultimo bimestre dell'anno 1966 e l'intero anno 1967, è concesso ai Comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, ed alle amministrazioni provinciali nel cui

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

territorio tali comuni sono compresi. Sono conseguentemente abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 52 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

« La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione ».

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

« Art. 38-bis. — Gli enti locali, comuni e provincie, sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232.

« Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo bimestre del 1968 e nel primo, secondo, terzo, quarto bimestre del 1969.

« Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato e al relativo onere si farà fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 38 ».

All'articolo 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1969, per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 40, in fine, le parole: « dalle alluvioni dell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 ».

L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Le merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente importate, vengono esonerate dal pagamento dei dazi e degli altri diritti di confine, per le quantità di esse distrutte o gravemente deteriorate in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del presente decreto ».

Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

« Art. 41-bis. — Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato curerà la convocazione di riunioni consultive semestrali, cui parteciperanno i sindaci dei comuni danneggiati, i presidenti delle amministrazioni provinciali, i presidenti delle camere di commercio, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle zone colpite, nonchè il presidente del Comitato regionale della programmazione, per esaminare lo stato di attuazione del presente decreto ».

All'articolo 42, al primo comma, le parole: « 130.600 milioni » sono sostituite dalle altre: « 140.600 milioni ».

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

Art. 43-bis. — Per i provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142 ».

All'articolo 44, secondo comma, le parole: « di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni » sono sostituite dalle altre: « in ragione di lire 52.300 milioni e lire 140.600 milioni ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

All'articolo 46, il secondo comma è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, nonchè i decreti emanati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233.

Art. 3.

Per il comune di Massazza, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1233, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

ALLEGATO

Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 18 dicembre 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, anche in conformità alle indicazioni manifestate dagli organi legislativi, in relazione allo stato dei lavori parlamentari, la continuità di applicazione degli interventi e delle provvidenze previsti dal decreto-legge medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno del 1968 ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.

Art. 2

I comuni sottoelencati debbono adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di ricostruzione:

Provincia di Vercelli: Vallemosso, Mosso S. Maria, Pistolesa, Veglio Mosso, Camandona, Callabiana, Selve Marconi, Pettinengo, Bioglio, Valle S. Nicolao, Vallanzengo, Zumaglia, Ronco Biellese, Vigliano Biellese, Ternengo, Piatto, Valdengo, Cerreto Castello, Cossato, Soprana, Mezzana Mortigliengo, Strona, Casapinta, Crosa, Lessona, Quaregna, Trivero, Coggiola, Portula, Pray;

Provincia di Asti: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino.

Ai piani di ricostruzione adottati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, con le seguenti modifiche alle lettere c) e d) dell'articolo 3:

« *lettera c)*: le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni e costruzioni di edifici, di stabilimenti, magazzini e depositi per attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole, nonché le zone sottoposte a vincoli speciali »;

« *lettera d)*: le zone che, fuori del perimetro dell'abitato, sono destinate alla edificazione e quelle destinate a stabilimenti, magazzini e depositi per attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole ».

Art. 3

Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti.

Esso è adottato dal comune con procedura d'urgenza ed è approvato dal provveditore alle opere pubbliche entro 30 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione comunale.

La deliberazione comunale e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di 15 giorni, al termine dei quali la delibera è esecutiva.

Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune per la durata di giorni 15 a decorrere dalla data iniziale dell'affissione e chiunque ne può prendere cognizione.

Le aree ricadenti nei piani e necessarie ai fini della ricostruzione sono espropriate dallo Stato per conto del comune.

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità per tutte le opere in esso previste.

Art. 4

Con deliberazione della giunta comunale, immediatamente esecutiva, la compilazione dei piani di ricostruzione può essere affidata dal comune a liberi professionisti, con l'applicazione delle tariffe stabilite con decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331, maggiorate del 25 per cento.

In caso di inosservanza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 2, e qualora, anche prima della scadenza di tale termine, il comune dichiari di non poter compilare il piano, questo è compilato dal provveditore alle opere pubbliche e trasmesso al comune, il quale ne dà notizia con avviso affisso presso la sede del comune stesso per la durata di 15 giorni, decorsi i quali il piano è esecutivo. Per lo stesso periodo di tempo gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione.

Per la compilazione del piano il provveditore può, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, avvalersi dell'opera di liberi professionisti con l'applicazione delle tariffe stabilite nel decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331, maggiorate del 25 per cento.

Art. 5

Gli stabilimenti industriali o artigianali danneggiati o distrutti che non possano essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario trasferire in altra sede potranno godere delle provvidenze concesse dal presente decreto, ove il nuovo insediamento sia previsto sulle aree indicate nel piano di ricostruzione.

Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sia ritenuta necessaria la ricostruzione fuori dell'ambito del territorio del comune, le provvidenze sono estese agli stabilimenti che saranno trasferiti nei territori dei comuni alluvionati facenti parte della medesima valle. È tuttavia consentito alle imprese di trasferire i propri stabilimenti nel territorio di comuni contigui alla valle stessa, da determinarsi con decreti dei Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 6

I contributi per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione sono concessi previo nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile competente in base all'esame

dei relativi progetti ed all'accertamento che ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche non impediscano l'attuazione dei lavori in essi previsti.

Art. 7

Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, solo quando sia possibile la ricostruzione sulla medesima area e previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile, ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8

I lavori di pronto intervento, previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, possono essere eseguiti anche a carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo consenta e dalla relazione tecnica dell'ingegnere capo del genio civile risulti che la spesa relativa non sia superiore a quella occorrente per l'esecuzione di lavori a carattere provvisorio.

Art. 9

I comuni che abbiano subito danni a seguito delle alluvioni e che siano compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere autorizzati a redigere un piano di ricostruzione nei modi previsti dai precedenti articoli.

Art. 10

Presso il Magistrato delle acque, il Magistrato per il Po e i provveditorati alle opere pubbliche, per i servizi di rispettiva competenza, vengono istituiti magazzini con mezzi e materiali per il pronto intervento in caso di pubblica calamità la cui dotazione sarà fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Per la costruzione, l'impianto e la prima dotazione dei magazzini è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 5 miliardi.

Art. 11

Per gli interventi necessari a seguito delle alluvioni dell'autunno 1968 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 6, 10, 11 e 12 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Art. 12

I contributi per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

In deroga a tale articolo, i contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti nel catasto rurale.

I limiti indicati nel primo comma del citato articolo 7 non si applicano per la riparazione e la ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 13

Le domande per la concessione dei contributi previsti nell'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo, ai competenti uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quando si tratti di fabbricati siti negli abitati da trasferire in altra sede a cura e spese dello Stato, dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto di trasferimento.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta — previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile — anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000 ed al 60 per cento quando l'importo stesso non superi tale somma.

Art. 14

Le indennità per le espropriazioni da effettuarsi in applicazione del presente decreto sono determinate nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 15

Le spese relative alle progettazioni di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici occorrenti per le opere da effettuarsi in applicazione del presente decreto graveranno sugli stanziamenti relativi alla esecuzione delle opere stesse.

Art. 16

Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 11 e 12 è autorizzata la spesa di lire 55 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1968 e di lire 50 miliardi nell'anno 1969.

Art. 17

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, è elevata da lire 5.200 milioni a lire 13.200 milioni.

La maggiore somma di lire 8.000 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968.

Art. 18

È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969 per provvedere al ripristino delle opere di navigazione ricadenti nel territorio di competenza del Magistrato per il Po.

È autorizzata altresì la spesa di lire 500.000.000 per la riparazione, ricostruzione e sostituzione dei mezzi nautici e attrezzature del cantiere officina di Boretto, mediante contratti che possono essere stipulati anche a trattativa privata. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'anno finanziario 1968 e lire 250 milioni nell'anno finanziario 1969.

Art. 19

È autorizzata la spesa di lire 350 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato, nella circoscrizione territoriale di competenza dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova:

- a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;
- b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;
- c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo.

Art. 20

Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade statali ricadenti nei compartimenti per la viabilità di Genova, Torino, Milano e Bolzano, comprese le spese di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad attuare i ripristini anche mediante la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 21

Per il ripristino dei danni causati dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1968, sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1969:

1) lire 5 miliardi per la concessione delle provvidenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

2) lire 8 miliardi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonché delle opere ed impianti di carattere collettivo, ai termini dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, numero 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Di detta somma lire 1,5 miliardi saranno destinate al ripristino delle opere di bonifica montana;

3) lire 2 miliardi per la concessione dei contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge numero 917.

Sono autorizzati, altresì, i seguenti limiti di impegno:

a) lire 2 miliardi per la concessione dei prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;

b) lire 1 miliardo per la concessione dei prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Gli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 e alla lettera a) saranno attuati nei territori delimitati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 22

Le imprese individuali e sociali, indipendentemente dalla loro dimensione, dei settori della industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico e dello spettacolo, le società cooperative e consorzi, i professionisti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'autunno 1968 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti nell'articolo 1 sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43-bis e 47-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modifiche ed integrazioni, a valere sui « Fondi » previsti nelle stesse disposizioni.

I finanziamenti effettuati ai sensi del presente articolo possono essere assistiti dal privilegio speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

La misura e le modalità dei finanziamenti assistiti dal solo privilegio di cui al comma precedente sono determinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969 e 1970.

Art. 23

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituiti dai seguenti:

« La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia, ed anche senza aver esperito altre procedure di recupero se il Mediocredito centrale avrà manifestato il proprio assenso. Tali istituti potranno avvalersi per il recupero dei crediti delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 ».

« La garanzia suddetta si esplica per l'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della perdita, quando essa superi tale importo ».

Art. 24

Le imprese beneficiarie di finanziamenti assistiti da garanzia o da contribuzione nel pagamento degli interessi, ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, decadono dal beneficio della restituzione rateale dei finanziamenti stessi qualora cessino volontariamente l'attività o qualora senza il consenso dell'istituto finanziatore modificchino la propria composizione o struttura giuridica.

Art. 25

Per le imprese tessili ubicate nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per la industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, i finanziamenti di cui all'articolo 22 sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a tre anni.

Durante il periodo di preammortamento è concesso, a favore delle imprese mutuali, un contributo pari all'ammontare degli interessi con le modalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Gli istituti ed aziende di credito per i finanziamenti di cui al presente articolo sono autorizzati, nelle more del completamento della documentazione di rito, ad erogare ai mutuatari fino al 15 per cento del prestito deliberato.

Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nelle zone di cui al primo precedente comma.

Art. 26

Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 22 del presente decreto la garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica per l'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della perdita quando essa superi tale importo.

Art. 27

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, è fissato al 31 dicembre 1969.

Art. 28

È autorizzato l'ulteriore apporto di lire 5.000 milioni al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

Detto importo di lire 5.000 milioni sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 2.500 milioni nell'anno 1968 e di lire 2.500 milioni nell'anno 1969.

Art. 29

È autorizzato l'ulteriore apporto di lire 55.000 milioni al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

Detto importo di lire 55 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1968 e 45 miliardi nell'anno 1969.

Art. 30

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 3 miliardi.

Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Art. 31

Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato di lire 1.500 milioni.

Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Art. 32

Il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato di lire 2 miliardi.

Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1969.

Art. 33

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1968, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000.

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.

Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dello importo massimo di lire 100.000.000, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1968 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 34

Per le erogazioni di sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative per la ripresa della attività delle piccole imprese commerciali ed artigiane, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1968, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1968.

Alle imprese di cui al comma precedente, che abbiano iniziato la ripresa della loro attività, le erogazioni sono corrisposte su domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 dicembre 1969.

La dichiarazione sulla gravità delle distruzioni subite dalle imprese e sulla ripresa dell'attività è rilasciata dall'intendenza di finanza, su parere dell'ufficio tecnico erariale.

Il prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese interessate provvede alle predette erogazioni sui fondi che saranno somministrati alle prefetture con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50 milioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 35

In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo autorizzata con l'articolo 23 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 4 miliardi per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi dal settembre al novembre 1968, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e per far fronte alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti nonché per indennizzi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere assegnata all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1968 e di lire 3 miliardi nell'anno 1969.

Art. 36

Per la sistemazione definitiva di impianti ferrotranviari danneggiati situati in zone comunque colpite da alluvioni, al fine di evitare il ripetersi di interruzioni o intralci al servizio ferrotranviario oppure di rendere possibile la sistemazione idraulica delle zone suddette, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare i contributi finanziari di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni in aumento all'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui all'articolo 69, primo comma, predetto, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dell'anno 1968.

Gli importi relativi ai singoli impianti ferrotranviari saranno corrisposti con le modalità e prescrizioni stabilite con legge 14 giugno 1949, n. 410.

Art. 37

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli aeroporti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi dal settembre al novembre 1968, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1968.

Art. 38

Ai comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, ed alle amministrazioni provinciali nel cui territorio tali comuni sono compresi, è concesso un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1968 ed all'intero anno 1969, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione di beni provocata dalle calamità indicate nel predetto decreto-legge, nonché delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, numero 174, e successive modificazioni.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1969.

Art. 39

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere ai seguenti interventi:

- | | |
|--|------------------|
| a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza | L. 1.500 milioni |
| b) contributi e sovvenzioni ai comuni e alle province per eventi eccezionali ed erogazioni per provvidenze contingenti | » 1.500 milioni |

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 1968.

È autorizzata infine la spesa di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere ai seguenti interventi:

- | | |
|--|----------------|
| a) manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti per le forze di polizia | L. 600 milioni |
| b) accasermamento per i corpi di polizia | » 400 milioni |
| c) assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza — sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali | » 500 milioni |
| d) assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario | » 500 milioni |

Art. 40

È autorizzata la spesa di lire 350 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, per provvedere:

- alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;
- alla manutenzione, riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso nei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1968.

Art. 41

Per le merci importate in regime di sospensione temporanea dal pagamento dei dazi e degli altri diritti di confine, la sospensione stessa diviene definitiva e non si dà luogo al pagamento dell'imposta quando sia data dimostrazione che le merci sono state distrutte o gravemente deteriorate in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 42

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968 e 1969 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto rispettivamente di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni. I mutui comprenderanno, oltre il ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi agli stessi esercizi.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, avranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

Art. 43

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1968 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 44

Agli oneri di cui al precedente articolo 21, secondo comma, si provvederà nell'anno finanziario 1969 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

A tutti gli altri oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni, rispettivamente per l'anno 1968 e per l'anno 1969, si provvederà con il ricavo dei mutui di cui al precedente articolo 42.

Art. 45

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 46

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1968

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — REALE —
Emilio COLOMBO — PRE-
TI — GUI — MANCINI —
Valsecchi — Mariotti —
TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA